# Brevi riflessioni a margine della sentenza n. 266/16 del Tribunale di Roma

#### di Cristina Cecchetti

1. La vicenda oggetto della sentenza. 2. Il risarcimento del danno in forma specifica e la condanna all'acquisto di libri e film. 3. Nuovi orizzonti: un risarcimento in forma specifica avente ad oggetto la condanna alla costituzione di un trust?

### 1. La vicenda oggetto della sentenza

I fatti di causa alla base della sentenza in esame sono tristemente noti a tutti, avendo per lungo tempo occupato le cronache giornalistiche, in particolare quelle romane, e avendo suscitato non poco scalpore nell'opinione pubblica.

Adolescenti romane, obnubilate da trasmissioni e spot pubblicitari in cui la bellezza, il successo e il denaro rappresentano gli unici valori degni di merito, si mettono in contatto con un uomo che pubblicizza facili guadagni e che propone loro la prostituzione come mezzo per ottenere in poco tempo i proventi necessari per acquistare tutto ciò che desiderano. Spinte dal desiderio di guadagnare facilmente il denaro, con il quale acquistare i capi di abbigliamento griffati e frequentare locali notturni alla moda, le minori divengono vittime di un sistema perverso, che approfitta della loro fragilità e vulnerabilità, calpestandone la dignità e la libertà individuale. Da tale meccanismo, ove la figura della donna è annientata, considerata un mero oggetto e sfruttata a proprio piacimento da padri di famiglia e da ben conosciuti professionisti di 20, 30, 40 anni più grandi di loro, le ragazze, pur volendo, non riescono ad uscire. Incontrano quotidianamente i clienti, prima in luoghi di fortuna (auto o hotel), poi con l'aumento delle richieste in un'abitazione appositamente presa in locazione, facendo spesso uso di sostanze stupefacenti per estraniarsi e alienarsi dall'attività prostitutiva.

La pronuncia in esame, che si inserisce in un'ampia indagine che vede coinvolto un enorme numero di persone con il ruolo di cliente (pari a circa 60 in soli due mesi), riguarda esclusivamente uno di loro. L'imputato viene riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 600 *bis*, comma 2, c.p. e 602 *ter*, comma 5, c.p., avendo intrattenuto rapporti sessuali a pagamento con una minorenne che proprio il giorno del fatto contestato aveva compiuto 15 anni, e pertanto viene condannato alla pena della reclusione di due anni, con esclusione della sospensione condizionale della pena, e al pagamento di € 1.000 in favore dela vittima, costituitasi parte civile, per il danno patrimoniale nonché all'acquisto di un cospicuo numero di opere letterarie e filmiche afferenti anche la condizione femminile, a titolo di risarcimento del danno morale.

## 2. Il risarcimento del danno in forma specifica e la condanna all'acquisto di libri e DVD

Il pregio della sentenza risiede senza dubbio nell'avere svincolato la condanna al risarcimento del danno dalla singola domanda avanzata dalla parte civile e nell'avere individuato nel risarcimento in forma specifica l'unico strumento effettivo attraverso il quale poter risarcire il grave pregiudizio subito dalla minore, vittima del reato, stabilendo innovative modalità di reintegrazione.

Nonostante fosse stata richiesta dalla curatrice speciale della vittima, seppur in modo generico il risarcimento per equivalente del danno morale patito dalla minore nell'ammontare di  $\leq 20.000,00^1$ , il Tribunale ha ritenuto che "la domanda con cui una parte richiede, a titolo di risarcimento del danno, la corresponsione in proprio favore di una mera somma di denaro, non può per ciò solo essere qualificata come domanda diretta all'ottenimento del risarcimento "per equivalente". E ciò in quanto, anche la forma del risarcimento in forma specifica ben può avere ad oggetto la richiesta di liquidazione di una somma di denaro in favore del danneggiato".

Nel nostro ordinamento è ormai pacifico, a seguito del consolidato orientamento del giudice di legittimità<sup>3</sup>, che la parte possa mutare la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> GUP Trib. Roma, sentenza 20 settembre 2016, n. 266, in <u>www.penalecontemporaneo.it</u>, pag. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> GUP Trib. Roma, sentenza 20 settembre 2016, n. 266, cit., pag. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Si veda *ex multis* Cassazione, sentenza 16 giugno 2005, n. 12964; Cassazione, sentenza 23 gennaio 2009, n. 1700; Cassazione, sentenza 22 gennaio 2015, n. 1186, in <u>www.italgiureweb.it</u>. E' stato inoltre più volte ribadito che "in tema di danni, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito (il cui

originaria domanda di risarcimento in forma specifica, chiedendo il risarcimento per equivalente. Ciò costituisce una semplice riduzione della domanda o comunque una distinta modalità attuativa del diritto fatto valere, trattandosi pertanto non già di *mutatio* libelli ma di semplice *emendatio*.

La giurisprudenza di legittimità<sup>4</sup> ha altresì chiarito che, ove la parte si limiti a chiedere genericamente il risarcimento del danno, senza tuttavia specificare se lo stesso debba avvenire per equivalente, ovvero in forma specifica, la domanda dell'attore attribuisce al giudice il potere discrezionale di valutare la forma più opportuna da utilizzare nel caso concreto, nel senso che può condannare alla reintegrazione *ex* art. 2058 c.c. oppure alla prestazione dell'equivalente. Tale potere è esercitabile dal giudice anche nel caso in cui vengano lesi diritti fondamentali. Il rimedio di cui all'art. 2058 c.c. è infatti pacificamente considerato applicabile anche ai diritti della personalità e al diritto alla salute<sup>5</sup>, che anzi postulano una protezione in forma specifica proprio in considerazione della loro natura, a prescindere dall'onerosità, e con il solo limite logico della possibilità in concreto della reintegrazione.

La reintegrazione in forma specifica può estrinsecarsi in molteplici forme: nella restituzione dello stesso bene o di un bene uguale a quello distrutto; nella riparazione materiale del bene danneggiato a spese del danneggiante; nella dazione di una somma di denaro (ad esempio quella necessaria per la riparazione dei danni provocati ad un autoveicolo in seguito ad un sinistro stradale). In quest'ultimo caso la differenza tra risarcimento in forma specifica e risarcimento per equivalente consiste nel

.

mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità) attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente, anziché in forma specifica come domandato dall'attore (sulla base di valutazione che si risolve in giudizio di fatto, ai sensi dell'art. 2058, secondo comma, cod. civ., del pari insindacabile in cassazione), costituendo il risarcimento per equivalente un "minus" rispetto al risarcimento in forma specifica e intendendosi, perciò, la relativa richiesta implicita nella domanda di reintegrazione, con la conseguenza che non incorre nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. il giudice che pronunci d'ufficio una condanna al risarcimento per equivalente" (ex plurimis Cass. 8 gennaio 2013, n. 259; 8 marzo 2006, n. 4925; 21 maggio 2004, n. 9709; 18 gennaio 2002, n. 552).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cassazione, sentenza 23 ottobre 1984, n. 5398, in *Giur. It.*, 1985, I, fasc. 4, p. 440.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cassazione, Sez. Un., sentenza 6 ottobre 1979, n. 5172, in *Foro It.*, 1980, I, p. 230, secondo cui ove si verta sulla tutela della salute, intesa quale salubrità dell'ambiente, sono applicabili le disposizioni dettate in via generale dagli artt. 2043 e 2058 c.c. in virtù delle quali il giudice, con le opportune statuizioni riparatorie, ripristinatorie e, secondo comune opinione, anche inibitorie, può ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi. Si veda sul punto anche Cass., Sez. Un., 19 luglio 1985, n. 4263, in *Giust. Civ.*, 1986, p. 128; Cass. 22 gennaio 1985, n. 256, in *Giur. It.*, 1986, I, 1, p. 129.

fatto che, nel primo, la somma dovuta è calcolata sui costi occorrenti per la riparazione, e, nel secondo, è riferita alla differenza fra il bene integro (e cioè nel suo stato originario) ed il bene leso o danneggiato<sup>6</sup>.

Nel caso di specie la curatrice speciale della giovane vittima nulla aveva specificato in ordine al rimedio risarcitorio richiesto, essendosi limitata soltanto ad una generica richiesta di liquidazione per il danno morale di 20.000,00 euro, senza allegare alcunché in ordine alle ragioni che avevano portato a determinare in tale somma la richiesta di risarcimento del danno. Alla luce di tale comportamento processuale e di tutti gli approdi giurisprudenziali sopra citati, la G.U.P. ha ritenuto che la generica domanda formulata dalla parte civile non potesse essere qualificata *sic et simpliciter* come richiesta di risarcimento per equivalente e che in tale contesto fosse rimesso all'autorità giudiziaria il compito di individuare, secondo il danno subito dalla minore, la forma di liquidazione più corretta e conforme ai principi costituzionali di dignità e di solidarietà sanciti dagli artt. 2 e 3 della Costituzione.

La portata dirompente della pronuncia si rinviene nell'elisione di ogni legame tra la modalità di risarcimento del danno e la singola richiesta avanzata dal danneggiato, laddove si afferma che il giudice, anche in presenza di una domanda di risarcimento per equivalente proposta da parte del danneggiato, possa "in ogni caso, anche d'ufficio, risarcire, in forma specifica, i danni non patrimoniali scaturenti dal reato".

Nella fattispecie sottoposta alla sua attenzione il Tribunale ha osservato che "un risarcimento liquidato in termini (esclusivamente o principalmente) economici, come chiesto dalla parte civile ed in mancanza di qualsiasi allegazione sul punto, contrasterebbe con l'obbligo dell'Autorità giudiziaria di impedire la vittimizzazione secondaria perché accrescerebbe e confermerebbe (...) [nella vittima] la convinzione che, anche per lo Stato, il suo valore non è la sua unicità e dignità di persona, in quanto tale non monetizzabile e non compensabile, ma è, ancora una volta, un valore quantificabile ed indennizzabile solo attraverso il denaro cioè lo strumento attraverso il quale l'imputato l'ha resa una merce,

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cassazione, sentenza 03 luglio 1997, n. 5993, in <u>www.italgiureweb.it</u>.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> GUP Trib. Roma, sentenza 20 settembre 2016, n. 266, cit., pag. 42.

negandole il riconoscimento di essere una persona unica ed irrepetibile". Inoltre "il risarcimento della vittima, sotto forma di somma di denaro, comporterebbe, paradossalmente, che l'imputato continuerebbe a reiterare, pagando, la stessa modalità di relazione proprietaria stabilita con (...) [nella vittima] e fondata, ancora una volta, sulla sua monetizzazione, ciò, peraltro, in assenza, come più volte ricordato, di mancate allegazioni da parte della difesa della vittima su profili patrimoniali".

La dignità e la libertà individuale della vittima lesi dal fatto illecito non possono dunque essere riparati attraverso un risarcimento per equivalente, in quanto la liquidazione del danno per tale via non farebbe altro che aggravare e perpetuare le conseguenze stesse del reato commesso, accrescendo altresì nella vittima la convinzione che anche per lo Stato la sua unicità è un valore monetizzabile. Il denaro diventerebbe infatti la misura della dignità della minore, dapprima pagata per le sue prestazioni sessuali e poi di nuovo per quantificare la sua inestimabile e non compensabile dignità e libertà violata, negandole così "il riconoscimento di essere una persona unica ed irripetibile"<sup>10</sup>. Come merce è stata trattata dall'imputato, come merce sarebbe nuovamente trattata anche dallo Stato.

In tale contesto il risarcimento in forma specifica, consistente nella condanna dell'imputato all'acquisto di libri e film sulla figura della donna, è dunque la sola modalità risarcitoria che può impedire il rischio di vittimizzazione secondaria<sup>11</sup> e che è in grado di favorire un processo di riflessione da parte dell'imputato sulla soggettività femminile,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> GUP Trib. Roma, sentenza 20 settembre 2016, n. 266, cit., pagg. 46-47.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> GUP Trib. Roma, sentenza 20 settembre 2016, n. 266, cit., pag. 48.

GUP Trib. Roma, sentenza 20 settembre 2016, n. 266, cit., pag. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> La G.U.P. richiama la 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, il cui considerando 9 prevede che "(...). Le vittime di reato dovrebbero essere protette dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, dovrebbero ricevere adeguata assistenza per facilitarne il recupero e dovrebbe essere garantito loro un adeguato accesso alla giustizia". Nella sentenza (pag. 35) si sottolinea altresì che "appartiene agli studi di psicologia esaminati dalla commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, come risulta dal documento approvato nella seduta del 31 luglio 2012, a conclusione dell'indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile, che questo tipo di reati determina sui minori che ne sono vittime, anche quelli che appaiono apparentemente spregiudicati e privi di remore, l'inevitabile desiderio di annientarsi, di punirsi ì, di degradarsi".

costringendolo a confrontarsi con il reato commesso, anche al fine di evitarne la reiterazione.

### 3. Nuovi orizzonti: un risarcimento in forma specifica avente ad oggetto la condanna alla costituzione di un trust?

L'architrave della sentenza è costituito dall'unicità e dall'irripetibilità di ciascun persona umana, diventando la tutela della dignità della vittima la stella polare che orienta e guida tutta la decisione. La giudice sottolinea che, a causa della commissione del reato, alla minore "sono stati rubati beni di inestimabile valore come la dignità umana, i riferimenti genitoriali, la breve e intensa fase della vita che è l'adolescenza, la conoscenza progressiva e graduale della sua intimità e del suo corpo, la scoperta della ricchezza del genere maschile e una sana sessualità" 12.

In ragione di ciò la condanna dell'autore del reato all'acquisto di libri e DVD di autrici che hanno contributo con le loro idee e opinioni, talvolta scomode, a profondi cambiamenti storici, rappresenta il modo attraverso il quale la giovane, se lo vorrà attraverso una propria condotta volontaria, potrà acquistare la consapevolezza della sua libertà e della sua dignità, della sua unicità indivuduale come donna, superando la visione impostale dal circuito di cui è stata vittima, nel quale è stata considerata solo una merce. Non si tratta di una forma d'indottrinamento forzato ma dell'indicazione da parte della giudice della strada da seguire per costruire un bagaglio culturale che possa utilizzare come "grimaldello per esprimere tutta la (...) [sua] libertà ed autonomia di pensiero e di scelta".

Alla luce dei principi di diritto enunciati dalla pronuncia che si analizza, è plausibile, e non costituisce un'astratta fantasia giuridica incapace di tradursi in una concreta realtà, ipotizzare la condanna dell'imputato, per il danno non patrimoniale patito dalla minore, alla

GUP Trib. Roma, sentenza 20 settembre 2016, n. 266, cit., pag. 54.

6

GUP Trib. Roma, sentenza 20 settembre 2016, n. 266, cit., pag. 35.

costituzione in suo favore di un trust<sup>14</sup>, un patrimonio destinato allo specifico scopo<sup>15</sup> di ripristinare la situazione *quo ante* mutata e nella specie di restituire dignità alla vittima.

Una volta che è stato scisso ogni legame con la domanda risarcitoria per equivalente avanzata dalla parte civile, potendo il giudice, secondo quanto affermato nella sentenza, disporre d'ufficio la riparazione del danno non patrimoniale in forma specifica, può essere pronunciata una condanna più incisiva e di portata economica ben maggiore per il

\_

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> A seguito dell'entrata in vigore della L. 364 del 16 ottobre 1989 con la quale l'Italia ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985 relativa alla legge applicabile al trust e al suo riconoscimento, l'istituto del trust ha trovato un espresso riconoscimento nell'ordinamento italiano. Il Tribunale di Milano ha ritenuto che "in virtù della Convenzione dell'Aja del 1º luglio 1985, sono riconosciuti all'interno dell'ordinamento non solo i trust internazionali – che presentino elementi di estraneità rispetto all'ordinamento italiano (residenza del disponente, del trustee, dei beni a segregarsi) – ma anche (...) i trust interni. Sono trust interni (...) i trust che non presentino alcun elemento di estraneità con l'ordinamento italiano né di carattere oggettivo (avuto riguardo ai beni conferiti in trust), né di carattere soggettivo (in relazione alla persone del disponente ovvero a quella del trustee), ad eccezione della legge applicabile al trust quale unico elemento di estraneità tra il trust e l'ordinamento italiano" (Trib. Milano, ordinanza 16 giugno 2009, in www.ilcaso.it). Nonostante la dottrina maggioritaria e gran parte della giurisprudenza (si veda sul punto anche Cassazione penale n. 50672 del 2014, secondo la quale "il riconoscimento di una intestazione meramente formale dei diritti al trustee, stempera i dubbi sulla configurabilità di un trust interno a causa delle caratteristiche dei nostri diritti reali; problematiche che, nella realtà concreta, perdono assai di mordente e rilevanza a fronte dell'incisività innovativa delle caratteristiche proprie del negozio in questione e dell'agilità decisionale e dispositiva, tesa al conseguimento dello scopo, consentita dalla particolare configurazione dei poteri del trustee") ritengano ormai ammissibile nel nostro ordinamento il trust interno, si deve segnalare che si registrano ancora pronunce che aderiscono alle tesi minoritaria, secondo la quale scopo della Convenzione dell'Aja sarebbe solo quello di premettere ai trust costituiti nei paesi di common law di operare anche nei sistemi di civil law con conseguente nullità dei trust interni, in quanto volti a creare una segregazione patrimoniale non voluta e non prevista dal nostro ordinamento (si veda sul punto Trib. Udine, sentenza 28 febbraio 2015, in www.ilcaso.it).

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Si predilige l'istituto del trust e non quello dell'atto di destinazione ex art. 2465 ter c.c., in quanto solo il primo determina una segregazione patrimoniale dei beni conferiti in trust tra il patrimonio del conferente e quello oggetto di separazione, tale da determinare l'insensibilità dei due patrimoni alle istanze dei rispettivi creditori. Come chiarito dalla Cassazione "il "trust" è un ente privo di personalità giuridica, costituendo un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al "trustee", il quale è l'unico soggetto che, nei rapporti con i terzi, è titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato" (Cassazione n. 2043 del 2017; n. 25800 del 2015; n. 25478 del 2015, in www.italgiureweb.it). La trascrizione dell'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. comporta quale effetto che il patrimonio destinato possa essere aggredito solo dai creditori che vantano pretese correlate alla realizzazione dello scopo, ma non è prevista un'esclusione dei beni vincolati dalla successione mortis causa del proprietario-fiduciario né è stabilito che coloro che vantano crediti sui beni vincolati allo scopo non possano agire per soddisfare le loro pretese anche sul restante patrimonio del titolare dei beni destinati. La separazione è pertanto "unilaterale" e non "bilaterale", mancando l'"incomunicabilità bidirezionale" tra il patrimonio destinato e il patrimonio del soggetto che ne è titolare, caratteristica del trust. Per un approfondimento sulle differenze tra il trust e l'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. si veda B. FRANCESCHINI, Atti di destinazione (art. 2645-ter c.c.) e trust, in G. LEPORE, Trust, Giappicchelli, 2008, II, p. 251 e ss..

colpevole, con l'unico vincolo per l'autorità giudiziaria del rispetto del dettato dell'art. 2058 c.c..

L'art. 2058 c.c. pone due limiti alla reintegrazione in forma specifica: che essa sia in tutto o in parte possibile<sup>16</sup> e che non risulti eccessivamente onerosa per il danneggiante alla luce del canone della buona fede *ex* art. 1176 c.c. . Se ricorre uno di questi ostacoli, il risarcimento dovrà avvenire per equivalente.

In tale contesto nulla osta ad una condanna dell'imputato alla reintegrazione in forma specifica mediante la costituzione a favore della minore di un trust avente ad oggetto una data somma di denaro o altri beni e rapporti giuridici (da stabilirsi nella misura ritenuta congrua a seconda della capacità reddituale e patrimoniale dell'imputato, in modo da rispettare il limite stabilito dall'art. 2058 c.c.), vincolati allo scopo, stabilito dal giudice, di educazione, istruzione e sostegno culturale e psicopedagogico. Tale patrimonio destinato può essere utilizzato dalla vittima solo per la realizzazione dello scopo stabilito dal giudice, sotto la supervisione di un *trustee* nominato dal giudice stesso con la sentenza<sup>17</sup>.

Il risarcimento in forma specifica postula il ripristino della situazione *quo ante* mutata e nel caso di specie importa necessariamente che la giovane vittima sia posta in grado di recuperare la fiducia in se stessa, evitando il rischio di vittimizzazione secondaria, e di creare un'immagine di persona e di donna diversa da quella che le è stata prospettata dal circuito malavitoso che l'ha sfruttata, di trasformarla da oggetto privo di volontà in soggetto pensante, unico nella sua irripetibilità. Non si tratta di un coatta scolarizzazione della vittima secondo un determinato modello sociale ritenuto prevalente in un particolare momento storico e che le verrebbe imposto dallo Stato attraverso l'organo chiamato a giudicare sul reato commesso, ma della possibilità offerta alla ragazza di intraprendere volontariamente un percorso di conoscenza che le consenta di scegliere "in scienza e coscienza" con piena libertà e consapevolezza quale modello di vita edificare intorno a sé. Piuttosto che fornirle

1 4

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> L'eventuale impossibilità ostativa può essere sia materiale (il bene da riparare sia perito) che giuridica (la reintegrazione comporterebbe un esito contrario a disposizione di legge).

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Il giudice dovrà altresì stabilire non solo i beni e i rapporti giuridici da conferirsi in trust e la persona del *trustee*, ma anche la legge straniera da applicare all'istituto, preconfezionando già l'atto di costituzione in tutti i suoi particolari.

un'elencazione di strumenti formativi rispetto ai quali potrebbe plausibilmente sentirsi fruitrice passiva, la costituzione di un trust potrebbe aiutarla a riconoscere dentro di sé (verosimilmente con un sostegno terapeutico, di cui il trust può costituire la fonte di finanziamento) un processo di autodeterminazione maggiormente sentito come una propria scelta e verosimilmente più coerente con la sua età ed attitudini.

Nessuno è in grado di restituire alla vittima minorenne di reati a sfondo sessuale gli anni che le sono stati loro rubati e violati, ma attraverso la destinazione di un patrimonio in suo favore si può rendere effettiva la funzione reintegratoria e compensativa del risarcimento del danno, permettendo alla minore, se lo vorrà, di costruirsi un patrimonio culturale, considerato che lei stessa ha affermato di voler "tentare un ritorno a quella che ha definito "una vita normale, senza soldi"; di voler finire la scuola e poi di andare all'università"<sup>18</sup>.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> GUP Trib. Roma, sentenza 20 settembre 2016, n. 266, cit., pag. 17.